REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1987

recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo per taluni prodotti del settore dei grassi rispettivamente in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [2], in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 e l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 476/86 prevedono la concessione di un aiuto compensativo soltanto se dal bilancio preventivo di approvvigionamento risulta un saldo positivo per taluni semi oleosi; che, ai fini della concessione di tale aiuto, gli operatori devono procedere all'identificazione dei semi secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 532/87 [4]; che, poiché il bilancio viene rivisto con frequenza trimestrale, il saldo positivo può risultare nel corso dell'anno civile; che è opportuno precisare le condizioni per la concessione dell'aiuto compensativo agli operatori che hanno già identificato i semi ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [5], apportando le dovute modifiche al regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/87 [7], nonché al regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/87 [9];

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 e nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1184/86:

« 1 bis. Se i semi sono già stati identificati per poter beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [1], l'interessato può chiedere l'aiuto compensativo a condizione che sia stata autorizzata, mediante la concessione del documento di esportazione, l'esportazione di un quantitativo di olio corrispondente a quello ottenibile da tali semi.

L'aiuto da corrispondere, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 2, è uguale all'aiuto compensativo diminuito dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, al quale l'interessato ha diritto. L'importo dell'aiuto compensativo da prendere in considerazione è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda, applicabile il giorno dell'esportazione.

Il quantitativo di semi da prendere in considerazione per il calcolo di questi due aiuti è quello ottenuto sulla base delle rese in olio stabilite nell'allegato II.

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
[2] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
[3] GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 8.
[5] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[6] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
[7] GU n. L 68 del 12. 3. 1987, pag. 18.
[8] GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
[9] GU n. L 57 del 26. 2. 1987, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente